



A seguito del parere reso dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per le Marche con Deliberazione n. 126/2023/PASP, l'Università Politecnica delle Marche con il presente atto, ai sensi dell'art. 5 co. 4 del TUSP, dà analiticamente conto delle ragioni per cui ritiene necessario ed opportuno procedere con la costituzione della Società consortile a responsabilità limitata "MARLIC Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites – s.c.a.r.l." (di seguito: s.c.a.r.l. Marlic).

1. Premesse

In primo luogo appare fondamentale premettere come la costituzione della s.c.a.r.l. Marlic si inquadri nell'ambito del Progetto finanziato dalla Regione Marche mediante il Bando emanato con DDPF N. 209 del 30.09.2019 a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE FESR 2014/2020 - Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – INTERVENTO 20.1.1 E ASSE 1 – OS 2– INTERVENTO 2.1.1 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI RICERCA COLLABORATIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA - AMBITO: MANIFATTURA SOSTENIBILE – AREE TEMATICHE: ECOSOSTENIBILITÀ DI PRODOTTI E PROCESSI PER I NUOVI MATERIALI E DEMANUFACTURING (di seguito : "Bando"). In particolare, il Bando suddetto aveva quale obiettivo quello di "[...] sostenere grandi programmi di investimento in grado di coinvolgere ampi partenariati su temi di ricerca strategici per le traiettorie di sviluppo di medio-lungo periodo nelle aree colpite dagli eventi sismici nel biennio 2016/17. Gli ambiti di intervento terranno conto delle specificità del tessuto produttivo locale per garantire la diversificazione di processi di sviluppo che abbiano effetti duraturi e sostenibili sul territorio, con l'obiettivo di intensificare il trasferimento dei risultati della ricerca nei processi produttivi, anche attraverso l'incremento delle competenze e delle conoscenze del capitale umano" (cfr. pag. 1 del Bando) e, tra le finalità ed obiettivi del bando stesso, esplicitamente si prevedeva che "L'azione è finalizzata a sostenere la realizzazione di una piattaforma di ricerca collaborativa di rilevanza strategica per la rivitalizzazione del tessuto produttivo delle aree colpite dal sisma, focalizzata sull'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali ai driver di sviluppo del territorio, con ricadute industriali durature e sostenibili in termini di modernizzazione e diversificazione di processi, prodotti e servizi" (cfr. punto 1.1 Finalità e obiettivi del Bando). Sempre il medesimo Bando individuava espressamente quali beneficiari le aggregazioni pubblico-private ("I soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando sono aggregazioni pubblico private, cfr. punto 2.1 Beneficiari del Bando).

Poste le necessarie premesse in ordine all'inquadramento dell'operazione, di seguito si analizzano specificamente i vari aspetti affrontati dalla Corte dei Conti nell'esame dalla stessa svolto.

2. Regole per la costituzione di società a partecipazione pubblica, art 7, commi 3, 4, 5 TUSP (§ 3.3 Deliberazione n. 126/2023/PASP)

La versione definitiva dello Statuto sociale, con le modifiche allo stesso apportate recependo le osservazioni effettuate dalla CdC con la deliberazione 126/2023PASP, contiene tutti gli elementi necessari all'individuazione dell'ammontare del capitale sociale, dei conferimenti di ciascun socio (che viene individuato anche mediante codice fiscale) e della relativa quota di



partecipazione. Gli elementi *supra* indicati vengono in ogni caso riassunti nella tabella di seguito riportata).

	Quota capitale sociale	%
1. HP Composites SpA (soggetto privato) CF 03038761205	20.000,00 €	18,18%
2. Delta SRL (soggetto privato) CF 01298130434	20.000,00 €	18,18%
3. Università degli Studi di Camerino (soggetto pubblico) CF 81001910439	20.000,00 €	18,18%
4. Università Politecnica delle Marche (soggetto pubblico) CF 00382520427	10.000,00 €	9,09%
5. Teknochim srl (soggetto privato) 01376040430	10.000,00 €	9,09%
6. Linset Srl (soggetto privato) CF 02562060414	10.000,00 €	9,09%
7. F.Ili Guzzini SpA (soggetto privato) CF 00082720434	10.000,00 €	9,09%
8. Maila's srl (soggetto privato) CF 01919040434	10.000,00 €	9,09%
Totale capitale sociale	110.000,00 €	100,00%
Quote private		72,73%
Quote pubbliche		27,27%

Dall'assetto come *supra* riportato si evince altresì che, in ossequio al disposto dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 (d'ora in poi: TUSP), la quota di partecipazione del soggetto privato non è inferiore al 30%.

All'art. 6 lo Statuto menziona il comodato gratuito delle strumentazioni e poiché tali strumentazioni vengono appunto messe a disposizione mediante contratti di comodato, le stesse non costituiscono conferimenti di capitale sociale.

Non si è ritenuta necessaria la menzione delle spese per la costituzione in quanto le stesse non sono a carico delle Università bensì della s.c.ar.l. Marlic e saranno come da prassi precisamente quantificate a seguito della costituzione societaria, mediante fattura notarile.

Le delibere che autorizzano la costituzione saranno pubblicate sui siti istituzionali delle Università partecipanti alla società, in ossequio alla normativa vigente.

3. "Vincoli di scopo" e "vincoli di attività" (art. 5, comma 1 e art. 4 TUSP) (§ 3.4 Deliberazione n. 126/2023/PASP)

Come già indicato nelle Premesse, le Università hanno aderito ad una iniziativa (prevista da un Bando regionale e dunque su *input* anche politico – istituzionale) che prevede quale beneficiaria una compagine mista pubblico - privata e dunque rispetto alla quale, pur compatibilmente con tutte le norme legislative e regolamentari che presidiano il ruolo delle pubbliche amministrazioni, appare imprescindibile l'organizzazione in funzione della (necessaria) partecipazione di soggetti privati all'iniziativa.

Occorre dunque necessariamente tenere conto di tale natura di "partenariato misto pubblico-privato" in cui oltretutto sono i privati ad avere funzione di "capofila" come indicato dall'art. 2.2 del Bando (che espressamente recita: "[...] *possono beneficiare delle agevolazioni le aggregazioni pubblico private [...] la cui capofila deve essere individuata in una impresa privata*") nella definizione dell'organismo che sarà deputato a essere il soggetto attuatore degli interventi previsti nel Bando regionale e nel Progetto finanziato.



Si dà inoltre conto del fatto che l'obiettivo del Bando (e dunque, del progetto) come già esplicitato nelle premesse è quello di "[...] *sostenere grandi programmi di investimento in grado di coinvolgere ampi partenariati su temi di ricerca strategici per le traiettorie di sviluppo di medio-lungo periodo nelle aree colpite dagli eventi sismici nel biennio 2016/17[...]*" (cfr. pag. 1 del Bando) e pertanto la finalità del costituendo organismo (che, stante la natura privatistica di molti soggetti ad esso partecipanti, non può che assumere natura privatistica) appare perfettamente in linea con le finalità istituzionali di terza missione (intesa come "*apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze*", cfr. VQR 2004-2010 ANVUR) proprie degli Atenei.

Occorre ulteriormente effettuare alcune precisazioni in ordine alle modalità per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Bando.

In primo luogo, si deve precisare che il Bando richiedeva espressamente che le aggregazioni pubblico-private proponenti redigessero e presentassero un Piano di sviluppo della piattaforma collaborativa di ricerca che evidenziasse (tra l'altro) *l'organismo che gestirà il laboratorio di ricerca e la sua sostenibilità economico-finanziaria, una volta concluso il finanziamento regionale* (cfr. punto 2.2. del Bando).

Si evidenzia come sia lo stesso Bando regionale a richiedere la costituzione di un organismo apposito che possa gestire il laboratorio. La creazione di un tale organismo appare altresì inevitabile e necessitata in considerazione dell'esigenza gestionale, posto che appunto non appare possibile gestire con modalità di efficienza e economicità un laboratorio con le caratteristiche e funzionalità richieste in assenza di un organismo allo stesso dedicato, che di tale gestione si occupi.

In relazione ai vincoli di sostenibilità posti dal bando come *supra* evidenziati, emerge inoltre come la forma giuridica societaria appaia quale forma appropriata ai fini del mantenimento per un lungo arco temporale della suddetta sostenibilità economico-finanziaria, posto che tale strumento giuridico contemplato dall'ordinamento appare il più idoneo a possedere le caratteristiche utili allo scopo e che trovavano il favore del partenariato di progetto. La costituzione più specificamente in forma di s.c.ar.l. appare inoltre rispondere ad un'attenta valutazione già svolta dalle Amministrazioni proponenti, che hanno ritenuto la stessa rispondesse nel modo più congruo alle proprie finalità. Sulla necessaria natura privatistica dell'organismo in relazione alle caratteristiche del partenariato individuato dal bando come Beneficiario si è già dato conto; pertanto, sul punto si rinvia a quanto *supra* già ampiamente argomentato.

Alla luce di quanto sinora esposto appare evidente come la partecipazione al Bando emanato dalla Regione Marche e la costituzione della società che di tale partecipazione è espressione, (come previsto dal DDPF n. 154 del 18/06/20-pag. 13) costituisca per le Università il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di interesse pubblico, che si declinano nella già richiamata Terza missione e più nello specifico nel trasferimento tecnologico e nel supporto al territorio in cui gli Atenei operano quali Pubbliche Amministrazioni. A tal fine giova ribadire come la partecipazione al Bando sia finalizzata alla creazione di una *piattaforma di ricerca collaborativa di rilevanza strategica per la rivitalizzazione del tessuto produttivo delle aree colpite dal sisma, focalizzata sull'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali ai driver di sviluppo del territorio.*



La focalizzazione della piattaforma di ricerca collaborativa (e del laboratorio che di essa è espressione) sulla *“applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali ai driver di sviluppo del territorio, con ricadute industriali durature e sostenibili in termini di modernizzazione e diversificazione di processi, prodotti e servizi”* ha reso a livello metodologico necessario sviluppare i progetti di ricerca valorizzando le linee di attività condivise con il partenariato nell’oggetto dello statuto, si è inoltre voluto estendere l’oggetto statutario su tematiche similari per dare una maggiore possibilità di *business* e quindi di sostenibilità alla società stessa, in considerazione del fatto che la stessa dovrà rimanere attiva per un minimo di 4 anni successivi al progetto (come previsto nel Bando RM). A fronte di quanto appena esposto le attività sociali come descritte nello statuto, per quanto estese nella modalità descrittiva per le ragioni *supra* evidenziate, sono tutte univocamente riconducibili e rientrano nell’ambito ben definito come descritto nella parte iniziale dell’art. 3 relativo all’oggetto sociale, ossia: *“ambiti applicativi coerenti con la “Strategia nazionale per l’economia circolare” e il “Programma per la gestione rifiuti” elaborati dal MITE e con il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” con particolare riferimento alla Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile”, alla ricerca ed alla gestione di materiali innovativi e nuovi materiali di varia natura e composizione e LCA di sistema.*

Con riferimento all’oggetto sociale e al “vincolo di attività” previsto dall’art. 4 c. 2 dell’art. 4 del TUSP, si evidenzia che le attività della società come previste appaiono riconducibili all’art. 4 comma 2 lett. d del TUSP, mentre il riferimento all’art. 4-bis del TUSP effettuato dalle Università era relativo semplicemente a dare atto della ulteriore possibilità per la società di svolgere attività di ricerca negli ambiti del PNRR e dunque quale riferimento meramente ulteriore per possibili attività di sviluppo della s.c.ar.l., lungi pertanto dal fare esplicito riferimento a particolari progettualità PNRR alle quali la s.c.ar.l. parteciperà (posto che appunto la partecipazione alle stesse si pone solo in termini potenziali).

4. Motivazione sulla “compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”. (Art. 5, comma 2, TUSP). (§ 3.5 Deliberazione n. 126/2023/PASP).

Trattandosi dello sviluppo di un progetto legato alla partecipazione in partenariato ad un bando della Regione Marche, gli Atenei nel partecipare sono partiti dal presupposto che tali valutazioni siano state effettuate nella predisposizione del bando stesso.

5. Oneri di motivazione analitica con riguardo alla “sostenibilità finanziaria”, alla “convenienza economica” e alla “compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” (art. 5, commi 1 e 3, TUSP). (§ 3.6 Deliberazione n. 126/2023/PASP)

Alle considerazioni già svolte dalle Università con riferimento *sostenibilità finanziaria*, alla *“convenienza economica”* e alla *“compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”* si aggiunge in questa sede la considerazione in merito alla circostanza per cui il Business Plan relativo alla costituenda società è stato redatto secondo il principio di massima prudenza, immaginando il *worst case* nel quale gli introiti e le commesse derivino esclusivamente da servizi che le organizzazioni partner già commissionano



all'esterno e che, una volta costituita la scrl MARLIC, saranno ad essa affidati. Gli introiti evidenziati nel Business Plan appartengono difatti solo a tale tipologia e non sono stati presi per nulla in considerazione eventuali ulteriori introiti che in condizioni di mercato normali (o addirittura favorevoli) potrebbero pervenire alla società. Il Business Plan evidenzia inoltre che la società nel primo periodo di vita non dovrà sostenere costi fissi legati ad investimenti e personale, essendo i primi garantiti dal Progetto regionale e i secondi supportati dai soci che vi partecipano, che dovranno demandare proprio personale allo svolgimento di attività della s.c.ar.l.

Nel Business Plan viene evidenziato un contributo da parte dei soci pari ad euro 50 mila annuali, che corrisponde al contributo previsto statutariamente a carico degli stessi, con la precisazione che lo statuto – per ragioni di tutela dei soci ed in particolare di quelli aventi natura di pubbliche amministrazioni – prevede una clausola di salvaguardia tale per cui i soci stessi, in termini di contributo, potranno contribuire per un massimo di 10 mila euro l'anno.

In riferimento alle previsioni economico – finanziarie, si è ritenuto che prevedendone l'estensione per un arco temporale tale da arrivare fino al termine della società (2050), potessero essere scarsamente attendibili e dunque il BP è stato redatto su una previsione triennale come da prassi, per riportare un quadro più realistico possibile.

Tutte le osservazioni relative all'art. 11 sono superate dall'attuale formulazione della norma statutaria, che è stata riformulata in aderenza alle osservazioni suddette, di talché nella versione attuale il contributo da parte degli enti pubblici è espressamente subordinato al rispetto delle norme vigenti e non riveste carattere di obbligatorietà. Come già esplicitato *supra*, la previsione di un contributo di gestione complessivo per tutti i partner pari ad euro 50 mila è stata difatti introdotta in ossequio al principio del *worst case*.

In relazione alle partecipazioni già detenute dalle Università in altre società, si rileva che i partenariati a monte ed i progetti che hanno dato vita alle ulteriori società sono espressione di tematiche radicalmente differenti, posto che le suddette società sono state costituite *ad hoc* nell'ambito di Bandi regionali ulteriori, con diverso oggetto e con differente partenariato. A fronte di quanto appena esposto, non appare possibile attuare l'iniziativa che ci occupa utilizzando le suddette società già costituite o costituende.

Da ultimo, in relazione alla durata societaria, si evidenzia che la s.c.ar.l. Marlic (come *supra* chiarito, si v. par. 3) non è nata *ad hoc* per la realizzazione di progetti PNRR, che costituiscono dunque solo una attività potenziale e pertanto non appare giustificata una durata societaria fino al 2026, ossia fino al termine del PNRR. Inoltre, si evidenzia che lo Statuto sociale prevede libertà di recesso per i soci e a fronte di ciò la permanenza della Università oltre la fase di durata del Progetto sarà attentamente valutata.